

(N. 244)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**  
(TUPINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**  
(SEGNI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**  
(LOMBARDO)

**NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1949**

**Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.**

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge sulle acque e gli impianti elettrici (Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775) le concessioni di piccole derivazioni non possono eccedere la durata di anni 30 (articolo 21). Questo limite vale anche per le vecchie utenze sorte prima del 1917 già riconosciute o ancora da riconoscere, a decorrere dal 1° febbraio 1947 (articolo 24), per cui col 31 gennaio 1947 sono scadute le utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni riconosciute o riconoscibili a termini dell'articolo 2 della citata legge e quelle concesse nel febbraio 1917.

Per l'articolo 4 del regolamento 12 agosto 1920, n. 1285 (tuttora in vigore non essendo stato emanato il nuovo regolamento in applicazione della citata legge 11 dicembre 1933, n. 1775) gli utenti che intendono ottenere la rinnovazione devono presentare la relativa domanda al competente Ufficio del Genio civile corredata di tutti i documenti prescritti per le nuove concessioni; e il Genio civile, previ gli opportuni accertamenti locali, deve trasmettere la domanda al Ministero dei lavori pubblici con una relazione esplicativa sui motivi che potrebbero eventualmente far negare

la chiesta rinnovazione e sulle modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso di acqua.

Tale procedura era già complicata rispetto alle esigenze del 1920 essendo basata sul presupposto che gli Uffici del Genio civile fossero provvisti di sufficiente personale per provvedere in merito con la dovuta sollecitudine, mentre sin da allora si era deplorata la grande lentezza con cui gli Uffici stessi erano costretti a curare le pratiche per i riconoscimenti delle vecchie utenze; pratiche tuttora in corso per numerose ed importanti utilizzazioni, sebbene le relative disposizioni di legge che hanno reso obbligatori i riconoscimenti risalgono al 1916 come risalgono al 1916 le disposizioni che impongono la formazione del catasto delle utenze, ancora di là da venire.

Ma dal 1920 ad oggi la situazione si è notevolmente aggravata data la mancanza per lunghi anni di concorsi nel Genio civile e quindi la deficienza numerica di personale tecnico provetto, quale occorre specialmente per le derivazioni di acque pubbliche, e date le accresciute incombenze per la ricostruzione degli ingenti danni prodotti dalla seconda guerra mondiale e per il largo programma di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione.

Pertanto, se gli Uffici del Genio civile dovessero essere costretti ad esaminare migliaia di domande per la rinnovazione delle utenze scadute, ciò aggraverebbe notevolmente le difficoltà in cui si trovano non solo per provvedere ai riconoscimenti delle vecchie utenze ma anche per esaminare le domande di concessione di nuove utilizzazioni.

In considerazione di tale stato di cose nel novembre 1946 era stato predisposto uno schema di decreto legislativo per semplificare la procedura del rinnovo delle utenze di piccola derivazione.

Però nel gennaio 1947 lo schema fu sostituito con un altro che riduceva fortemente la semplificazione proposta col primo, date le osservazioni critiche e le insistenze del Ministero delle finanze. Ma anche il secondo schema non ebbe corso per le preoccupazioni sorte specialmente nel campo degli agricoltori.

Poichè è quindi sempre più urgente di porre fine a una situazione anormale che accresce

il numero degli utenti fuori legge, aggiungendo a quelli in attesa del riconoscimento quelli in attesa della rinnovazione, si ritiene che il miglior partito sia quello di prorogare, con apposita legge, di dieci anni la durata delle piccole derivazioni concesse, riconosciute e da riconoscere che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 1).

La data del 10 giugno 1940 viene fissata in considerazione della situazione in cui gli uffici ed i privati si sono trovati in conseguenza dello stato di guerra.

L'articolo 2 provvede a coordinare la proroga con l'emanazione successiva di decreti di rinnovo, stabilendo che la rinnovazione, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico 11 dicembre 1933, decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza: in altre parole il decreto di rinnovo avrà effetto retroattivo.

L'articolo 3 concede agli utenti che, avendo cessato l'uso dell'acqua non intendano chiedere la rinnovazione, la facoltà di rinunciare alla proroga entro un dato termine (tre mesi dalla intimazione a pagare il canone demaniale) salvo, in caso di inosservanza del termine suddetto, l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434 (decadenza di diritto delle utenze non riconosciute che risultino abbandonate per oltre dieci anni).

L'articolo 4, a sua volta, dà all'Amministrazione la facoltà di rendere la proroga inefficace sia nei casi in cui si respingano domande di rinnovazione, sia nei casi in cui, pur non essendo presentate domande di rinnovazione, ricorrano i motivi di cui agli articoli 28, 30 e 31 del Testo Unico.

All'uopo è da tener presente che secondo gli articoli 28 e 30 le concessioni di piccola derivazione sono rinnovate quando persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Considerato che i fini di cui si occupa la legge sulle acque sono quelli per uso idroelettrico, uso irriguo, uso potabile, uso di bonifica, è evidente che nella massima parte dei casi (specie quando si tratti di usi irrigui, potabili o di bonifica) gli utenti non avranno alcuna

convenienza a modificare il fine della derivazione privando i propri beni di acqua per bere, per irrigare o bonificare. Molto rari saranno pure i casi in cui superiori ragioni di pubblico interesse si oppongano alla rinnovazione delle piccole utenze tenuto conto fra l'altro che sommo interesse pubblico è di estendere le irrigazioni, le bonifiche e gli acquedotti. D'altra parte, per quanto concerne le irrigazioni, l'articolo 31 della legge sulle acque dichia-

ra esplicitamente che alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati può essere negato il rinnovo della concessione di acqua a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari dei terreni stessi o dal loro consorzio. Anche questi casi non sono numerosi; comunque toccherà ai proprietari di cui si tratta di segnalarli all'Amministrazione opponendosi al rinnovo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È prorogata di dieci anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 e che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.

La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2, lettere *a*) e *b*), e all'articolo 3 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.

## Art. 2.

Qualora, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, venga accordata la rinnovazione delle utenze che abbiano fruito della proroga a norma del precedente articolo 1, la rinnovazione medesima decorrerà dalla data della scadenza originaria dell'utenza.

## Art. 3.

I titolari delle utenze di cui al precedente articolo 1 che abbiano cessato o cessino di

utilizzare l'acqua alla scadenza originaria delle utenze e che non intendano fruire della proroga di cui all'articolo 1 medesimo, devono notificare la rinuncia alla proroga entro il termine di tre mesi dalla data dell'intimazione a pagare il canone demaniale in applicazione della presente legge.

Nel caso di inosservanza del termine, si applica la norma del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

## Art. 4.

Qualora ai sensi degli articoli 19 e 44 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285, si respinga in tutto o in parte una domanda intesa ad ottenere la rinnovazione, a norma dell'articolo 30 del Testo Unico di leggi approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, con l'emissione del decreto relativo cessa in tutto o in parte l'efficacia della proroga di cui al precedente articolo 1.

Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo, la proroga può essere dichiarata inefficace, in tutto o in parte, qualora ricorrano gli stessi motivi indicati negli articoli 28, 30 e 31 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, osservandosi le forme prescritte per la reiezione delle domande di rinnovazione.

Nei casi di inefficacia della proroga, l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto di cui ai precedenti commi.